

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO MALFATTI"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Casperia, Contigliano, Cottanello, Greccio,
Monte San Giovanni in Sabina, Roccantica e Selci

Oggetto: CAPITOLATO D'APPALTO relativo all'affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 140.000 euro ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 per la realizzazione della fornitura dei Servizi di FORMAZIONE DOCENTI di 4 edizioni di LINGUA INGLESE inseriti nel progetto **"TRAVEL IN THE WORLD"** per un importo contrattuale presunto pari ad euro 8784,00 (iva inclusa)

Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" – "Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" – "Intervento B: Realizzazione di percorsi formativi di lingua e di metodologia di durata annuale, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche di insegnamento", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. DM 65/2023

CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36527

CUP: G34D23005830006

TITOLO: TRAVEL IN THE WORLD

PREMESSA

Il presente Capitolato d'appalto disciplina l'esecuzione del contratto relativo a un servizio di supporto e accompagnamento alla realizzazione di n. 4 iniziative didattiche e formative a livello territoriale per la diffusione delle azioni di formazione **di lingua inglese e di metodologia finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche di insegnamento** (D.M. 65/2023).

L'incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi, presso la sede della scrivente istituzione scolastica o presso altra sede da concordare, assicurando la figura di docente esperto per le ore e le tematiche previste secondo la sottostante tabella.

ART. 1: OGGETTO E NATURA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi indicati sopra, presso la sede della scrivente istituzione scolastica o presso altra sede da concordare, assicurando la figura di docente esperto e tutor didattico per le ore e le tematiche previste secondo la sottostante tabella :

n° edizioni	n° ore	destinatari	Struttura della formazione/figure formative richieste /esperti e/o tutor)	Tipologia attività (Online/presenza/mista/formazione sul campo etc.)
2	18	docenti	Corso di potenziamento B1	attività Mista

2	18	docenti	Metodologia CLIL	attività Mista
---	----	---------	------------------	----------------

2 IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO:

numero edizioni	INDIRIZZO	IMPORTO UNITARIO	ORE	TOTALE
2	Corso di potenziamento B1	122€	18	€ 2196,00
2	Metodologia CLIL	122€	18	€ 2196,00
TOT:				€ 8784,00 (iva inclusa)

ART. 3 – REQUISITI ESPERTI FORMATORI INDIVIDUATI

Nel dettaglio, gli esperti individuati dal soggetto giuridico affidatario, dovranno:

- essere cittadino/a italiano/a ovvero essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare)
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi; non essere sottoposti a procedimenti penali;
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, da documentare con apposito curriculum vitae.

ART. 4 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico del soggetto giuridico aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo, a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta;
- tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- l’obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

ART. 5 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023.

La decorrenza degli effetti del contratto ha inizio dalla data di stipula dello stesso.

Qualora sopraggiunga un evento imprevedibile o che renda dannosa la conclusione del contratto, o per esigenze di tutela dell’interesse pubblico, fino a quando non è stipulato il contratto medesimo, l’Amministrazione può motivatamente revocare il procedimento di affidamento.

ART. 6 - DIVIETO DI CESSIONE ED IPOTESI DI SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 119 del D.Lgs 36/2023. È vietato il subappalto del contratto oggetto della presente procedura.

ART. 7 – OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANO D’OPERA

L’affidatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento del servizio. Esso è obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L’affidatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all’interno dei

locali dell'Amministrazione, sollevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento. L'affidatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

Ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. n. 36 del 2024, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del servizio svolto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Al personale impiegato dall'affidatario è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'affidatario.

ART. 8 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché, dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetta.

L'affidatario si impegna, inoltre, al rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dei relativi Regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente ai fini del procedimento relativo alla Trattativa diretta, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

ART. 9 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto. L'affidatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi de/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'affidatario entro 7 giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 giorni da verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, il mancato utilizzo del bonifico bancario

postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto, il codice identificativo gara (CIG).

ART. 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato alla fine delle attività

La liquidazione della fattura sarà subordinata alla verifica della regolarità della posizione contributiva e fiscale. La fattura dovrà essere emessa elettronicamente, ai sensi del D.M. n. 55 del 3/04/2013, con applicazione dello "split payment" dell'Iva.

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFT9ZA

Il pagamento delle competenze spettanti avverrà dietro effettiva disponibilità da parte dell'Istituto dei fondi assegnati al progetto e, comunque, in conformità con la normativa vigente. Nulla sarà dovuto in caso di ritardo nei pagamenti.

ART. 11 – AUMENTO O DIMINUZIONE DELLA PRESTAZIONE – VARIANTI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, quando ne ricorrano i presupposti, l'eventuale aumento o diminuzione della prestazione, nei limiti del 20 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36 del 2023.

In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'affidatario maggiori oneri.

ART. 12 – VERIFICHE INTERMEDIE – PENALE PER RITARDI

L'Amministrazione comunica alla Società il suo giudizio sull'operato svolto e sui tempi impiegati per le varie azioni e si riserva, altresì, durante tutto il corso di esecuzione del progetto, di indicare alla Società eventuali modifiche ed integrazioni del progetto stesso. La Società è obbligata ad uniformarsi immediatamente alle prescrizioni, senza che ciò comporti un onere aggiuntivo, restando tutto compreso nell'importo globale aggiudicato.

Inoltre, qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, la Società è tenuta a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni dell'Amministrazione. Qualora la Società si rifiuti di provvedere, l'Amministrazione potrà valutare l'applicazione delle penali ed eventualmente anche di provvedere con altra ditta, imputando i costi alla Società stessa.

In caso di ritardi rispetto alla tempistica stabilita nel piano di lavoro concordato con l'Amministrazione, non imputabili a quest'ultima, sarà applicata nei confronti della Società una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3% dell'importo complessivo del presente affidamento fino ad un massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta dell'Amministrazione, dallo stato di avanzamento successivo al verificarsi dell'inadempimento o dalla fideiussione, salva in ogni caso, la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

ART. 13 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il contratto si intenderà automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente.

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

1. non veridicità delle dichiarazioni fornite prima e durante la fase contrattuale;
2. violazione dell'obbligo di riservatezza;
3. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti dichiarati;
4. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
5. fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'affidatario;
6. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione fornirà per iscritto alla Società, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione dà diritto all'Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti della Società, nonché sulla garanzia prestata. La risoluzione dà altresì all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, in danno della Società con addebito ad essa del costo sostenuto in più dall'Amministrazione rispetto a quello previsto.

ART. 14- SOSPENSIONE

Ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. n. 36 /2023, qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte degli adempimenti contrattuali, l'Amministrazione ne ordina la sospensione indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del contratto. Della sospensione e della successiva ripresa dell'esecuzione del contratto, è redatto apposito verbale a cura dell'Amministrazione con l'intervento della Società.

La sospensione dell'esecuzione della prestazione può altresì essere disposta dal responsabile del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.

ART. 15 - RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare alla Società, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 90 giorni.

L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno.

E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.

In merito alla presenza di convenzioni CONSIP attive dopo la stipula del contratto si fa presente che ai sensi della vigente normativa la Società riceverà una comunicazione da parte dell'Amministrazione di adeguamento ai prezzi delle convenzioni entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione, ove ciò non avvenisse, l'Istituto Scolastico potrà recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni; in tal caso la Società avrà comunque diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite.

ART. 16 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'Amministrazione e la Società, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Rieti. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

Il Dirigente Scolastico
Angela Grieco

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.